

Emendamenti e proposte allo schema di decreto legislativo “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Atto n. 79)

Testo approvato contenuto nell’ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p style="text-align: center;">ART. 57 <i>Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All’articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p>a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) <i>responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.</i>”;</p>	<p style="text-align: center;">ART. 57 <i>Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All’articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p>a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) <i>responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Tale soggetto, di adeguata professionalità, deve essere in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all’allegato XIV. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.</i>”;</p>
<p>Note: l’indicazione del requisito di professionalità al fine d’identificare un soggetto che sia almeno in possesso di formazione adeguata al fine del corretto adempimento dei compiti previsti per il committente</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 58 <i>Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1.All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:“5-bis. <i>La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 58 <i>Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1.All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:“5-bis. <i>La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.</i></p>
<p>Note : quanto indicato è in contrasto con l’intera proposta posta in essere con l’introduzione del comma 5-bis, la cui modifica è diretta ad impedire che sia necessario che il coordinatore per la progettazione, il quale deve comunque essere nominato in presenza di più imprese (in adempimento alla specifica richiesta del <u>dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza del 25 luglio 2008</u>), debba redigere un piano di sicurezza e coordinamento anche in caso di lavori di modesta entità. Mentre quanto indicato comporta la disapplicazione del comma 3 che recita: <i>Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</i> Comma che istituisce la designazione del coordinatore in progettazione.</p> <p>Per chiarire meglio il concetto facciamo un esempio: Fase 1 - il committente o il responsabile dei lavori, prevista la presenza di più imprese – affida l’incarico al coordinatore per la progettazione. Fase 2 - il committente, pianificate le lavorazioni e prevista la durata, valutato che l’entità presunta dei</p>	

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p>lavori è inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, ESIME in coordinatore per la progettazione dalla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ma non dalla predisposizione del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b).</p> <p>L'assurdo è che se il testo del comma 5-bis non viene modificato... il coordinatore per la progettazione, per interventi la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, non applicando il comma 3 <u>non dovrebbe essere designato</u>.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 59 <i>Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1 . All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: <i>"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1."</i></p> <p>2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."</p>	<p style="text-align: center;">ART. 59 <i>Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1 . All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1."</p> <p>2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."</p>
<p>Note : è di dubbia attuazione la proposta a che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione - coordinino l'applicazione delle scelte, effettuate dal committente, di cui all'art.90 comma 1.</p> <p>Vediamo nel concreto cosa il committente, o il responsabile dei lavori deve attuare ai sensi dell'articolo 90 comma 1: <i>"il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche, ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro"</i>.</p> <p>La modalità con cui il committente deve conformarsi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto, non è semplice. Infatti, nella fase di progettazione dell'opera, le scelte tecniche sia nell'esecuzione del progetto, che poi successivamente nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, devono essere "filtrate" attraverso i punti che seguono:</p> <p><u>Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono (art.15 D.lgs.81-08:</u></p> <p>a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo e) la riduzione dei rischi alla fonte f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale</p>	

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p>l) il controllo sanitario dei lavoratori m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.</p> <p>Ventun punti con cui fare i conti ed ovviamente a cui dare risposta, ma al fine di chiarire meglio il concetto, faremo un esempio per tutti.</p> <p>Se, in qualità di committente siamo impegnati nelle valutazioni relative al rifacimento delle facciate di un fabbricato, intendendo con ciò sia interventi d'imbiancatura che ripristini d'intonaco, le scelte che saremo chiamati ad attuare, e ci riferiamo ad un solo punto di quelli appena esposti, è prevedere che l'intervento debba essere svolto con l'ausilio di ponti di facciata (misura di protezione collettiva), anziché, anche se ciò costa meno, far utilizzare ad ogni singolo lavoratore un sistema di accesso e posizionamento mediante funi (mezzo di protezione individuale).</p> <p>Rispettando così il punto che prescrive <i>la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.</i></p> <p>Ma la domanda è: quali sono le attività di coordinamento che il coordinatore chiamato ad applicare ?</p> <p>il committente "prevede" nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.</p> <p>Chiaramente la previsione a cui il decreto si riferisce, da valutarsi caso per caso, è relativa alle necessità specifiche a cui il committente ha assoggettato l'intervento.</p> <p>Alcuni esempi tratti dal settore privato: la ristrutturazione deve essere conclusa per settembre, perché mi sposo; oppure l'assemblea condominiale determina che gli interventi sulle facciate saranno attuati durante l'esercizio in corso, mentre la sistemazione della copertura dovrà essere eseguita nel prossimo.</p> <p>In modo analogo anche una pubblica amministrazione, anche se pur complessa, potrà indicare di aver necessità che l'opera sia conclusa entro una certa data, in quanto collegata all'ottenimento dei finanziamenti necessari.</p> <p>Anche per questi esempi la domanda rimane: quali sono le attività di coordinamento che il coordinatore chiamato ad applicare ?</p> <p>In realtà la proposta, anche se contenuta nella direttiva comunitaria 92-57-CEE, comporta nuova confusione e ambiguità nel sistema, in quanto nel nostro ordinamento i compiti previsto sono posti a carico del committente.</p> <p>L'ampia nozione di committente, identificato nel "soggetto per conto del quale l'opera è realizzata", lo individua spesso in persone del tutto sprovviste di esperienza e competenza specifica, e quindi incapaci di assolvere ai compiti imposti dalla normativa.</p> <p>Non vogliamo con questo semplificare il problema legato alle competenze del committente, ma l'analisi delle conoscenze necessarie all'assolvimento dei compiti previsti in capo a questo soggetto è semplice, in quanto il committente al fine di una sincera auto-analisi deve poter rispondere alle domande: sono in grado di svolgere questo compito? ed in caso di risposta positiva, ho il tempo necessario da dedicare a questa attività?</p> <p>La risposta, riferita a queste capacità, può essere esclusivamente sì o no... i forse in una materia così</p>	

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p>complessa non sono concessi. Siamo volutamente lapidari, in quanto la richiesta posta dalla norma, non è semplicemente una "lettura", o nel migliore dei casi la "comprensione" dei principi previsti dall'art.15 del decreto, ma di scegliere attraverso quei principi. Scelte che, in alcuni casi, visto l'obiettivo sociale della questione, possono essere anche a discapito dell'interesse economico del committente stesso.</p> <p>Per concludere, facciamo rispettosamente notare che il decreto 81 all'allegato XV – contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – 1. disposizioni generali, al punto 1.1 definizioni e termini di efficace – punto 1.1.1 lettera a), identifica precisamente un soggetto, oltre al committente, tenuto ad effettuare queste scelte - <i>“scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori”</i> .</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 64 Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-ter. <i>Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV.”.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 64 Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV.”. 3-ter. <i>Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare dirigenti, preposti o tecnici in possesso di adeguata formazione , e di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV.</i></p>
<p>Note: riteniamo fondamentale che il datore di lavoro possa far conto sulle proprie risorse interne, è comunque da far notare che il 95% delle imprese ha meno di 5 addetti, e raramente ha una struttura interna propria – per questo il riferimento ai tecnici – come è fondamentale che al pari del committente, il datore di lavoro quando si avvale del subappalto, si faccia affiancare da tecnici o collaboratori con una preparazione specifica al coordinamento – così come indicato all'allegato XIV.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 82 Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. Dopo l'articolo 157 del decreto è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 157-bis (Sanzioni per il progettista dell'opera) <i>“1. Il progettista dell'opera è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91 comma 2-bis..”.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 82 Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. Dopo l'articolo 157 del decreto è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 157-bis (Sanzioni per il progettista dell'opera) <i>“1. Il progettista dell'opera è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91 comma 2-bis..”.</i></p>
<p>Note: sanzione assolutamente inutile per un soggetto che è solo marginalmente citato nel decreto</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 83 Modifiche all'articolo 158 del decreto</p>	<p style="text-align: center;">ART. 83 Modifiche all'articolo 158 del decreto</p>

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p style="text-align: center;"><i>legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. L'articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 158 (Sanzioni per i coordinatori)</p> <p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;</p> <p>b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 2-bis.</p> <p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;</p> <p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”.</p>	<p style="text-align: center;"><i>legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. L'articolo 158 del decreto è abrogato.</p> <p style="text-align: center;">“ART. 158 (Sanzioni per i coordinatori)</p> <p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito:</p> <p>e) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;</p> <p>f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 2-bis.</p> <p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>g) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;</p> <p>h) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”.</p>
<p>Il perchè della proposta di soppressione dell'articolo 158.</p> <p>Di primo acchito si potrebbe pensare che la modifica richieda aiuti solo alcuni coordinatori “poco professionali”, e questo è forse l'unico effetto indesiderato di questa proposta, ma lasciate che vi illustriamo qualche altro effetto.</p> <p>Pensiamo al cantiere edile, e pensiamo alle forze ed alle leggi (chiaramente non scritte) che lo governano. Da un lato abbiamo il COMMITTENTE che quando intende effettuare dei lavori si esprime principalmente su due obiettivi: meno soldi e meno tempo.</p> <p>Dall'altro lato abbiamo l'IMPRENDITORE che quando viene chiamato ad effettuare dei lavori si esprime anche Lui con due obiettivi, di cui uno non coincidente, ma conflittuale con quelli espressi dal committente: più soldi e meno tempo.</p> <p>Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri è nel mezzo, schiacciato tra questi due enormi poteri economici. In dieci anni d'applicazione l'articolo di cui chiediamo la soppressione quali effetti positivi ha prodotto ? NESSUNO, mentre purtroppo lo spauracchio delle sanzioni ha generato una serie di risposte opposte a quelle che si era prefissato il legislatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficialità da parte di Committenti ed Imprenditori, coscienti della “debolezza contrattuale” dei coordinatori; • concentrazione delle risorse su aspetti documentali marginali, anziché su problematiche concrete; • coordinatori sanzionati per non aver “verificato” la mancanza di una tavola fermapiede... e l'elenco potrebbe protrarsi all'infinito. <p>Siamo convinti che la soppressione dell'articolo 158 – contravvenzioni commesse dai coordinatori – contenuto nel Decreto Legislativo 81-08 s.m.i, genererà le seguenti risposte positive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Committente si sentirà più responsabilizzato, e di conseguenza individuerà dei coordinatori capaci, perchè per Lui un coordinatore capace equivarrà a meno responsabilità sulla scelta e meno problemi su controlli e verifiche in itinere; • il coordinatore assumerà un nuovo ruolo interlocutorio con tutte le parti, anche con gli organi di vigilanza, che coinvolgerà con maggior frequenza spezzando così quella catena di “corresponsabilità percepita” che lo lega all'imprenditore. <p>Questi sono i nostri propositi, questi sono i propositi dei coordinatori che non vogliono più restare alla finestra, ma vogliono diventare parte attiva nella costruzione di una seria professionalità che abbia quale unico obiettivo la tutela delle maestranze impegnate, e di quanti gravitano nei cantieri edile.</p>	

Proposte INTEGRATIVE allo schema di decreto legislativo "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

SCHEDA DI PROPOSTA PER MODIFICA NORMATIVA.

Riferimento normativo
Decreto legislativo 81/2008 - TITOLO I CAPO III Sezione VII - <i>Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo</i>
Testo in vigore
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: ... d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; ...
Testo proposto
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: ... d) cantieri con la presenza di più imprese , con durata presunta non inferiore a almeno 30.000 200 giorni lavorativi uomini-giorno o la presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI , intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; ... 3 bis. Nei cantieri di cui al precedente comma 1 lett.d), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo affianca il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in visite semestrali dei luoghi di lavoro, la prima all'inizio delle attività. Quanto indicato è evidenza d'adempimento degli obblighi previsti all'art.92 comma 1 lettera d).
Note
<i>Questa modifica è volta a far emergere la figura del RLS quale figura di sistema per la sicurezza del cantiere. È opportuna questa modifica per far sì che l'obbligo previsto a carico del CSE all'art.92 comma 1 lettera d) assuma una connotazione più precisa e attuabile.</i>

Riferimento normativo
Decreto legislativo 81/2008 - TITOLO IV - <i>Articolo 90 – Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori</i>
Testo in vigore
<p>6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>...</p> <p>8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.</p>
Testo proposto
<p>6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>...</p> <p>8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.</p>
Note
<i>Si propone l'eliminazione del comma 6 in quanto il contenuto del comma 8 lo riprende interamente e lo amplia.</i>

Riferimento normativo
Decreto legislativo 81/2008 - TITOLO IV - <i>Articolo 92 – Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i>
Testo in vigore
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
Testo proposto
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e coordina il controllo della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
Note
<i>Con questa piccola integrazione, si vuole riportare l'ultima parte della lett.a) alla sua originaria formulazione, quella contenuta nella direttiva 92 57 CEE all'articolo 6 lettera e), infatti l'attività del CSE deve essere volta al coordinamento delle attività di verifica – attuate dall'impresa – relativamente all'applicazione delle procedure di lavoro. In moltissime occasione, a causa dell'infelice "trasposizione", al CSE è stato contestata la mancata applicazione delle procedure di lavoro da parte dell'impresa.</i>

Riferimento normativo
Decreto legislativo 81/2008 - TITOLO IV - <i>Articolo 92 – Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i>
Testo in vigore
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
Testo proposto
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: e) In caso d'inosservanza delle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, contesta immediatamente alle imprese o ai lavoratori autonomi, quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti. La mancata attuazione degli adeguamenti impartiti è segnalato al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la con la proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza delle imprese o dei lavoratori autonomi , alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, il coordinatore è informato delle attività conseguenti alla sua comunicazione.
Note
<i>Questa è una proposta di modifica importante, basti pensare che il disposto della comunicazione agli OO.VV. non è mai (si contano sulle dita di una mano) stato applicato. La formulazione proposta chiarisce che le inadempienze da comunicare sono quelle relative alle inosservanze delle imprese o dei lavoratori autonomi, anche perché la mancata adozione di provvedimenti da parte del committente o del responsabile dei lavori non è sanzionata direttamente – in caso d'accesso degli OO.VV. saranno questi ad evidenziare eventuali inadempienze di queste figure. In fine, riteniamo importante l'informativa relativa alla attività conseguenti, non è pensabile che il CSE comunichi agli OO.VV. una determinata situazione di cantiere e non abbia nessun riscontro.</i>

Riferimento normativo
Decreto legislativo 81/2008 – ALLEGATO XXII – <i>Contenuti minimi del Pi.M.U.S.</i>
Testo in vigore
<i>Il testo in vigore si ferma al punto 10</i> 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. allegato XIX).
Testo proposto
<i>Il testo in vigore si ferma al punto 10</i> 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. allegato XIX). 11. Modalità di gestione delle emergenze di primo soccorso ed evacuazione dal ponteggio.
Note
<i>La gestione delle emergenze è la parte più importante del sistema di prevenzione (se è vero che non posso eliminare totalmente gli incidenti, è vero che devo fare tutto il necessario per limitarne le conseguenze. Troppo spesso si assiste a gravi difficoltà di assistenza dell'infortunato in quanto di difficile trasporto a terra (pensiamo al passaggio attraverso le "botole" dei piani di lavoro. La mancanza di questa indicazione è una lacuna da colmare.</i>

Proposte INTEGRATIVE allo schema di decreto legislativo “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attività congiunta della Commissione tecnica FEDERCOORDINATORI – NAD

Riferimento normativo	
Decreto legislativo 81/2008 - TITOLO IV CAPO II sezione VIII Demolizioni	
Testo in vigore	Testo proposto
<p>Art. 151. Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.</p>	<p>Art. 151. Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito progetto contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.</p>
<p><i>Con questa semplice modifica si pone l'accento sull'importanza di tale attività (parliamo di progetto) evitando che possa essere considerata alla stregua di una mera sequenza di punti.</i></p>	
<p>Art. 152. Misure di sicurezza 1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.</p>	<p>Art. 152. Misure di sicurezza nelle demolizioni manuali 1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.</p>
<p><i>Riferendosi proprio al contenuto dell'articolo (vedi comma 1 – attrezzature manuali) si vuole semplicemente evitare qualsiasi dubbio sull'ambito applicativo delle disposizioni</i></p>	
<p>Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere</p>	<p>Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione manuale 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti, se prefabbricati, devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere</p>

<p>calato a terra con mezzi idonei. 5- Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.</p>	<p>calato a terra con mezzi idonei. 5. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>
<p><i>In realtà il testo nel suo complesso non viene modificato, ma per una facilitazione di lettura il comma 5 in vigore viene inserito al posto del comma 2 dell'art.154, ed il comma 2 dell'art.154 viene inserito al comma 5 dell'art.153.</i></p>	
<p>Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>	<p>Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione ed abbattimento polveri 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.</p>
<p><i>In realtà il testo nel suo complesso non viene modificato, ma per una facilitazione di lettura il comma 5 in vigore viene inserito al posto del comma 2 dell'art.154, ed il comma 2 dell'art.154 viene inserito al comma 5 dell'art.153.</i></p>	
<p>Art. 155. Demolizione per rovesciamento 1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. 2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. 3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. 4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.</p>	<p>Art. 155. Demolizione per rovesciamento 1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di strutture o di parti di strutture, può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta, solo ed esclusivamente a seguito di apposita valutazione dei rischi. 2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. 3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. 4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.</p>
<p><i>Considerate le tecnologie che giornalmente vengono sviluppate si ritiene più confacente alla norma il suo collegamento alla valutazione dei rischi anziché ad obsoleti limiti di misura</i></p>	